

Famiglie, genitorialità e interesse del minore: recenti orientamenti in materia di maternità surrogata,
di Teresa Pasquino

Resta sempre aperta la questione dell'ammissibilità della cc.dd. maternità surrogata a beneficio di coppie, anche omosex. Non sembra sia ritenuto sufficiente, a tal fine, il quadro dei principi presenti nelle Convenzioni europee e nei sistemi giuridici interni; mentre, nel sistema italiano si discute della introduzione del reato di maternità surrogata come reato universale.

The debate on the admissibility of so-called surrogacy, including for same-sex couples, is still open. The set of guiding principles established by the European Conventions and national legal systems seems to be considered insufficient to fully address the issue. Meanwhile, the hypothesis of introducing surrogacy as a universal crime is being discussed in Italy.

Sulla necessità di un controllo di liceità sostanziale per tutte le basi del trattamento dei dati personali,
di Salvatore Orlando

In questo saggio, l'a., utilizzando esempi relativi al trattamento dei dati personali per lo sviluppo e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, espone il concetto di liceità sostanziale del trattamento dei dati personali, intesa nel senso del rispetto o non violazione delle norme dell'ordinamento che pongono direttamente o indirettamente divieti al trattamento dei dati personali, distinguendo questo concetto da quello della liceità in senso formale del trattamento dei dati personali, consistente nella ricorrenza di una base astrattamente idonea al trattamento ai sensi del GDPR. L'a. osserva che nessuna delle basi per il trattamento previste dal GDPR è compatibile con la violazione di norme imperative, poiché ciascuna di essa esprime il carattere della giustificazione funzionale e quello della conformità ordinamentale, e aggiunge che il giudizio di liceità sostanziale del trattamento di dati personali deve svolgersi in concreto e presuppone che sia stato previamente assolto con esito positivo quello di liceità formale. Dopo aver evidenziato le principali questioni applicative conseguenti al test di liceità sostanziale (inclusa la questione della distribuzione di competenze tra le autorità di controllo per la protezione dei dati personali, le altre autorità indipendenti che presidiano altri settori dell'ordinamento e l'autorità giurisdizionale, in relazione al test dell'osservanza o non violazione delle norme imperative di diritto unitario e nazionale di volta in volta rilevanti), e aver fatto numerosi esempi, l'a. sottolinea che la teoria della liceità sostanziale consente di togliere pressione alla base del consenso, spesso ritenuta, a torto, come l'unica base veramente idonea a realizzare la protezione dei dati personali, perché, da un lato, l'illiceità sostanziale può colpire tutte le basi invocate dai titolari per il trattamento, e, dall'altro, perché il giudizio di liceità sostanziale sulla base del consenso, se svolto correttamente, consente di censurare puntualmente come *contra legem* una pluralità di trattamenti che perseguono in concreto finalità illegittime o sono altrimenti vietati dalla legge, in questo modo permettendo di superare tecnicamente anche la *communis opinio* che vede nel consenso non soltanto l'unica arma della privacy, ma, per colmo, anche un'arma spuntata.

In this essay, the author, illustrates the concept of substantive lawfulness of personal data processing by making examples relevant to the processing of personal data for the development and use of artificial intelligence systems. In the author's view, substantive lawfulness means observance and non-violation of the many provisions of Union and national law that directly or indirectly provide prohibitions on the processing of personal data, and must be distinguished from formal lawfulness, meaning the occurrence of one of the bases for assessing an 'in principle' lawful processing of personal data pursuant to the GDPR. The a. observes that each processing of personal data shall pass a test of substantive lawfulness since each and all of the bases provided for by the GDPR bear the characters of functional justification and conformity to the law system. The a. argues that the test of substantive lawfulness shall be made in concrete and it presupposes that a test of formal lawfulness has been already carried out. After having examined the main practical implications relevant to

the carrying out of the test of substantive lawfulness (including the issue of the distribution of powers among the supervisory authorities for data protection, on one side, and the other supervisory authorities as well as the judiciary, in connection with the assessment of the violation of mandatory provisions in the many sectors of the law-system from time to time applicable and relevant for the test of substantive lawfulness), and after having made many examples, the a. underlines that the theory of the substantive lawfulness may take the pressure off the legal basis of consent, which is often, and wrongly, considered to be the only legal basis designed for truly protecting personal data. In fact, on one side, substantive unlawfulness may affect each and all of the legal bases invoked by the data processor for processing personal data; on the other side, the test of substantive lawfulness, where correctly carried out through an analytical check of compliance with all applicable mandatory provisions, is capable to result, in practice, in the finding of a number of unlawful processing activities, i.e. processing activities that either pursue unlawful purposes or are otherwise prohibited by the law, thus also overcoming the common opinion according to which consent not only is the only tool designed for being a privacy shield but also is a useless one.

Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato, di Roberta Montinaro

L'articolo esamina i sistemi di riconoscimento delle emozioni e il loro utilizzo nel campo della pubblicità personalizzata adottando la prospettiva del diritto dell'Unione europea. L'identificazione delle emozioni di un individuo attraverso l'uso di tali sistemi consiste in una forma di profilazione basata sull'analisi di dati relativi a caratteristiche biologiche umane, da cui è possibile estrarre informazioni personali, comprese informazioni 'sensibili'. Forme di trattamento di questo tipo mettono in crisi il concetto di 'identità' e 'identificazione', in particolare quando si adottano tecniche che appaiono lontane da quelle in uso nelle tecnologie di identificazione biometrica. L'intera gamma di disposizioni e principi desumibili dal GDPR attinenti ai c.d. trattamenti automatizzati, compresi i principi di trasparenza, accuratezza e correttezza, si applicano al riconoscimento delle emozioni. L'analisi prende in considerazione anche il punto di vista della direttiva 2005/29/CE e delle disposizioni sulla pubblicità online introdotte dal Regolamento europeo sui servizi digitali. L'articolo analizza infine la portata della definizione di sistemi di riconoscimento delle emozioni nel Regolamento europeo sulla commercializzazione, immissione in servizio e uso di sistemi di intelligenza artificiale, che considera questa tecnologia come parte della 'seconda generazione' di tecnologie biometriche volte a caratterizzare gli individui piuttosto che a identificarli. Il suddetto regolamento classifica i sistemi in oggetto come sistemi di IA ad alto rischio. Inoltre, stabilisce una forma di coordinamento tra le autorità incaricate della supervisione delle pratiche di utilizzo di tali sistemi di IA e le altre autorità di controllo nazionali e dell'UE, contribuendo così a migliorare i meccanismi di enforcement previsti in altre aree del diritto dell'UE.

This article examines emotion recognition systems and their use in the field of personalised advertising from the perspective of EU law. The identification of an individual's emotions through the use of an emotion recognition system is a form of profiling based on the analysis of data on human biological characteristics, from which personal information, including 'sensitive' information, can be extracted. Forms of processing of this kind undermine the concept of 'identity' and 'identification' established by the GDPR, particularly when adopting techniques that appear far removed from those in use in biometric identification technologies. The full range of provisions and principles laid down by the GDPR for automated processing, including the principles of transparency, accuracy and fairness, apply to emotion recognition. The analysis also considers the point of view of Directive 2005/29/EC and the provisions on online advertising in the Digital Services Regulation. Finally, the article analyses the scope of the definition of emotion recognition systems in the EU Regulation laying down armonised rules on the placing on the market, putting into service and use of artificial intelligence systems, which considers this technology as part of the 'second generation' of biometric

technologies aimed at characterizing individuals rather than identifying them. This regulation classifies these systems as high-risk AI systems. Moreover, it establishes a form of coordination between the authorities in charge of supervising the practices of using such AI systems and other national and EU supervisory authorities, thus helping to improve the enforcement mechanisms provided for in other areas of EU law.

Inclusione finanziaria e fenomeni migratori, di Gabriele Carapezza Figlia

Il saggio affronta il tema dell'inclusione finanziaria dei migranti, analizzando la loro vulnerabilità economica, culturale e linguistica in grado di produrre una discriminazione intersezionale. Esaminata la radicale trasformazione della presenza straniera in Italia, si scandiscono le diverse fasi del processo di inclusione finanziaria dei migranti. L'autore sottopone, quindi, a una significativa revisione ermeneutica la disciplina dell'accesso universale al conto di pagamento con caratteristiche di base, per analizzare il c.d. rischio linguistico nella contrattazione finanziaria, prospettando un'evoluzione del principio di trasparenza idonea a misurare l'adeguatezza dell'informazione sulle caratteristiche personali del concreto consumatore. La vulnerabilità del consumatore immigrato è, infine, affrontata sotto il profilo dei rischi di discriminazione nella valutazione algoritmica del merito creditizio, suggerendosi una lettura della dir. 2023/2225/UE capace di promuovere la equal opportunity di accesso dei consumatori al mercato creditizio.

The essay addresses the topic of financial inclusion for migrants, analyzing their economic, cultural, and linguistic vulnerabilities capable of producing intersectional discrimination. Having examined the radical transformation of the foreign presence in Italy, the different stages of the financial inclusion process for migrants are outlined. The author therefore subjects the regulation of universal access to basic payment accounts to significant hermeneutic review, to analyze the so-called linguistic risk in financial negotiations, envisaging an evolution of the transparency principle suitable for measuring the adequacy of information on the personal characteristics of the specific consumer. The vulnerability of the immigrant consumer is finally addressed in terms of the risks of discrimination in algorithmic creditworthiness assessment, with a proposed interpretation of Directive 2023/2225/EU aimed at promoting equal opportunity for consumer access to the credit market.

La vulnerabilità nell'ambiente digitale e la protezione della libertà del volere, di Antonio Gorgoni

Il funzionamento delle tecnologie nell'ambiente digitale al fine di manipolare l'utente online, alterandone la volontà, è una delle ragioni che hanno indotto l'Unione europea a intervenire con una normativa senz'altro utile ma non ancora compiuta. Il potere manipolante capace di far deflagrare le fragilità umane, di tutte le persone e non soltanto dei minorenni o dei disabili, ha imposto di porre al centro della relativa normativa la categoria della vulnerabilità. Vi sono diverse disposizioni del diritto europeo che vi fanno riferimento. Il che esige una riflessione sul suo significato, in parallelo con la diversa linea di policy del codice civile, anche al fine di stabilire i rimedi applicabili qualora il contratto online sia stato concluso sfruttando proprio una condizione di debolezza umana socialmente rilevante.

The functioning of technologies in the digital environment in order to manipulate the online user, altering his will, is one of the reasons that have led the European Union to intervene with a regulation that is certainly useful but not yet complete. The manipulative power capable of making human fragility explode, of all people and not only of minors or disabled people, has required placing the category of vulnerability at the center of the relevant legislation. There are several provisions of European law that refer to it. This requires a reflection on its meaning, in parallel with the different policy line of the civil code, also in order to establish the remedies applicable when the online contract has been concluded by exploiting a socially relevant condition of human weakness.

Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, di Mirko Faccioli

Nell'ambito di una serie di iniziative finalizzate a perseguire gli obiettivi dell'economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell'ambiente, le istituzioni europee hanno recentemente emanato una direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori. Le misure previste dal provvedimento consistono principalmente nell'imposizione di un obbligo di riparazione in capo ai produttori, nell'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, nell'implementazione di una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare agevolmente soggetti in grado di riparare i propri beni e nella modifica di alcune previsioni della dir. 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori.

As part of a series of initiatives aimed at pursuing the objectives of circular economy, sustainable consumption and environmental protection, the European institutions have recently approved a directive containing common rules promoting the repair of goods purchased by consumers. The measures envisaged consist mainly in the imposition of an obligation to repair on manufacturers, the introduction of a European repair information form, the implementation of an online platform that should allow consumers to easily find parties able to repair their goods, and the amendment of some provisions of Directive 2019/771/EU on the sale of goods to consumers.

La sorte delle posizioni contrattuali nella successione per causa di morte, di Luisa Pascucci

Il contributo indaga la sorte dei rapporti contrattuali a seguito di morte di una delle parti. Pur in mancanza di una enunciazione espressa, può ritenersi immanente al sistema il principio di prosecuzione del contratto in capo agli eredi del contraente defunto. Nondimeno, il novero di deroghe legali al regime ordinario è amplissimo e innumerevoli sono le fattispecie contrattuali per le quali la soluzione legale (espressa o implicita) è nel senso della intrasmissibilità del vincolo per morte di una delle parti. Il che, peraltro, non è da porre in rigida e necessaria correlazione con il carattere lato sensu "personale" del vincolo, posto che, da un lato, anche contratti personali possono proseguire mortis causa, se così è voluto dalle parti o financo espressamente disposto dalla legge, dall'altro la presenza dell'intuitus personae non vale, di per sé sola, ad escludere la successione mortis causa e a giustificare le deroghe legali al regime ordinario, cui risultano sottese ragioni di tutela ben diverse tra loro, non sempre riconducibili alle logiche dell'intuitus e nemmeno necessariamente esclusive dei contraenti. L'a. indaga, infine, i limiti che incontra l'autonomia privata — tanto i contraenti nel disporre pattiziamente della sorte del rapporto, quanto il testatore — nell'incidere sul regime legale di volta in volta vigente o comunque sul principio di continuazione del contratto in capo agli eredi in quanto tali.

The paper investigates the consequences on contractual relationships of the death of one of the contractual parties. Although in the absence of an express statement, the principle of continuity in the contractual relationship upon the heirs of the deceased contracting party may be regarded as immanent to the legal system. Nonetheless, the range of legal exceptions to the ordinary regime is very broad, and there are innumerable contracts for which the legal rule (be it express or implied) is yet in the sense of intransmissibility of the contractual bond upon death of one of the parties. This conclusion, moreover, is not to be placed in strict and necessary correlation with the lato sensu "personal" character of the contractual bond, since, on the one hand, even personal contracts can continue mortis causa, if so desired by the parties or expressly provided by law and, on the other hand, the presence of intuitus personae would not be sufficient, by itself, to exclude succession mortis causa and to justify the legal exceptions to the ordinary regime, which have their grounds on very different instances for protection, not always ascribable to the logic of intuitus and not even necessarily related solely to the contracting parties. Finally, the author investigates the limits encountered by private

autonomy - both by the contracting parties and by the testator in statutory successions - in affecting the legal regime in force from time to time or, in any case, in shaping the principle of continuity in the contract in the hands of the heirs as such.

Regolazione algoritmica e norme giuridiche granulari. Sul “personalized law”, o personalizzazione normativa algoritmica, di Michele Ciancimino

Lo scritto offre alcune riflessioni critiche riguardanti il fenomeno della personalizzazione normativa algoritmica (c.d. Personalized Law) alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento italo-europeo. Vengono, quindi, esaminati benefici e profili critici della normazione algoritmica nei suoi diversi ambiti di applicazione, anche in relazione all’adozione dell’AI Act. Si rinviene, dunque, un’interessante prospettiva di regolazione algoritmica, pur nelle diverse ombre ad essa sottese, che induce ad offrire alcuni spunti ermeneutici nell’ottica di future applicazioni rispettose della dignità della persona umana.

The essay analyses algorithmic regulation and Personalized Law in the light of the fundamental principles of the legal system. It examines the tangible benefits and issues of algorithmic granular norms, considering the new provisions of the AI Act. Thus, the author emphasises the primary advantages of this perspective, notwithstanding its numerous limitations, and provides interpretative recommendations aimed at ensuring future applications that uphold dignity of human person.

Obbligo di pagamento “condizionato” nei contratti telematici: doveri informativi del professionista, tutela del consumatore e diritti dei terzi interessati. Nota a corte di giustizia, 30 maggio 2024, causa c-400/22 v.t., u.r. c. Conny gmbh, di Chiara Sartoris

La Corte di Giustizia nella causa C-400/22 chiarisce l’ambito di operatività della regola di trasparenza di cui all’art. 8 della direttiva 2011/83/UE estendendone la portata alle fattispecie dei contratti telematici recanti un obbligo di pagamento “condizionato” al ricorrere di determinate circostanze. La condivisibilità della soluzione sul piano della disciplina degli obblighi informativi a carico del professionista presenta, però, delle criticità in relazione ai profili processuali in punto di legittimazione all’azione di nullità, sollevando numerosi dubbi interpretativi.

The EU Court of Justice case C-400/22 clarifies the field of application of the transparency rule of art. 8 directive 2011/83/EU by extending it to telematic contracts which pose a “conditional” duty of payment. This solution, while acceptable on the ground of the rules concerning business’s duties of information, however, is open to criticisms in relation to the processual ground with reference to the legitimacy to the exercise of the nullity action, thus it arises several interpretative doubts.